



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato *ex art. 281 series c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. -----/2013 promossa da:

██████████. (C.F. ██████████), con il proc. dom. avv. (OMISSIS), Corso

(OMISSIS), MILANO

contro

attrice

██████████ SPA (C.F. ██████████), con il proc. dom. ██████████

██████████

convenuta

pagina 2 di 8

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

Nel merito

accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione di interessi usurari (di natura soggettiva), l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;

accertare e dichiarare l'illegittimità della commissione di massimo scoperto perché non pattuita e comunque per mancanza di causa e per l'effetto;

rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;

con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca;

condannare la Banca a risarcire all'attrice i danni patrimoniali da essa subiti a causa degli illeciti contestati in relazione al rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice.

ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.2.1991 n. 139 e successive modifiche e integrazioni,

pagina 3 di 8

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA

Per la convenuta:

Nel merito:

respinga, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atto tutte le domande formulate da ~~XXXXXXXXXX~~, assolvendo ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. nel miglior modo da ogni avversaria pretesa;

In via istruttoria:

respinga tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice per i motivi esposti in atto.

nel denegato caso di ammissione della CTU richiesta da parte attrice disponga che il nominato CTU tenga conto (I) della pattuizione dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto, nonché (II) dell'applicazione della medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrenze maggiorate di CPA, IVA, 15% a titolo rimborso spese forfettario e ogni successiva occorrenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. conveniva in giudizio ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a., al fine di ottenerne la condanna alla rideterminazione del saldo di un conto corrente in essere e alla restituzione di somme ivi indebitamente annotate.

L'attrice in particolare esponeva:

- che nel 2010 accendeva un rapporto di conto corrente presso la banca convenuta;
- che la banca aveva applicato interessi usurari, sia nella prospettiva dell'usura cosiddetta oggettiva, sia sotto forma di usura cosiddetta soggettiva;
- che, inoltre, la banca aveva illegittimamente fatto ricorso alle cosiddette "valute fittizie", alterando il tasso di interesse debitore;

pagina 4 di 8

- che, ancora, la banca aveva addebitato interessi anatocistici illegittimi, oltre che interessi in misura ultralegale non pattuiti.

Si costituiva ritualmente in giudizio ~~██████████~~ s.p.a., contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, producendo il contratto di conto corrente, riportante tutte le condizioni economiche pattuite.

Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.

La produzione in giudizio ad opera di parte convenuta del contratto di conto corrente ha sconfessato in primo luogo la contestazione sollevata in ordine all'addebito di interessi a un tasso ultralegale, in quanto, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, risultano espressamente pattuiti in modo determinato i tassi applicabili.

Parimenti infondata va giudicata la contestazione riguardante l'addebito di interessi anatocistici illegittimi.

In proposito, infatti, va rilevato come il contratto *inter partes*, stipulato il 4.11.2010, preveda la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120 secondo comma TUB e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, per cui non può trovare accoglimento la contestazione relativa all'addebito di interessi anatocistici, considerato come la prassi seguita dalla banca sia risultata conforme alla disposizione normativa.

Nè tali conclusioni possono ritenersi confutate per il fatto che, in relazione allo specifico rapporto in esame, debba registrarsi una evidente sproporzione tra gli interessi creditori e quelli debitori, con l'effetto che, nella sostanza, la capitalizzazione trimestrale dei primi sia risultata insignificante o, ancora, per il fatto che il rapporto di conto corrente avesse sempre operato in affidamento o in scoperto, con l'effetto che nessun interesse creditore sia mai stato erogato.

pagina 5 di 8

Tali circostanze, infatti, attengono alle contingenze del rapporto, ma non sono tali da escludere che sul piano contrattuale sia stata osservata la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB, ossia la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a credito e a debito, a prescindere dal risultato "quantitativo" discendente da tale prassi.

La correntista, producendo apposita consulenza tecnica contabile, ha poi eccepito come la banca in costanza di rapporto abbia addebitato interessi in misura usuraria, soffermandosi ad esporre la ritenuta illecita condotta dell'istituto di credito sia sotto il profilo della cosiddetta usura oggettiva, ossia del superamento dei tassi soglia dettati in materia, sia sotto il profilo della cosiddetta usura soggettiva, ricorrente là dove, sebbene non superato il tasso soglia, comunque sarebbe emersa una condotta di approfittamento di uno stato di bisogno del debitore.

Senonchè appare opportuno considerare come la difesa attorea sul punto abbia ritenuto sufficiente fare richiamo a una consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione, facendo riferimento alle rilevazioni ivi esposte, le quali, peraltro, escludono l'applicazione di tassi oggettivamente usurari.

Ne discende, pertanto, che al di là delle argomentazioni giuridiche esposte nei propri atti, la stessa attrice abbia sostanzialmente ipotizzato l'addebito nei suoi confronti esclusivamente di interessi soggettivamente usurari ex art. 644 c.p., ossia implicanti una sproporzione delle prestazioni in presenza di uno stato di difficoltà economica del soggetto passivo.

Senonchè deve rilevarsi come non sia stata fornita adeguata prova dei presupposti stessi necessari per poter configurare la dedotta ipotesi di usura soggettiva.

L'attrice, infatti, sul punto si è limitata ad allegare l'andamento non florido della propria attività imprenditoriale, tanto da essersi trovata nella necessità di ridurre il numero dei dipendenti e di ricorrere anche ad ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione; a tal fine ha quindi prodotto i bilanci e le comunicazioni sociali attestanti tali soluzioni necessitate, senza, tuttavia, dimostrare non solo che tali sopravvenienze fossero note alla controparte, ma anche e soprattutto che la banca avesse imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato proprio in considerazione e speculando sul

pagina 6 di 8

momento di difficoltà economico finanziaria della correntista.

La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto *sic et simpliciter* dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.

Non avendo, quindi, parte attrice provato e neppure allegato i presupposti per la configurabilità dell'usura soggettiva, ne discende che anche sotto tale aspetto la censura mossa debba essere respinta.

Pari sorte, per ultimo, va affermata quanto alla contestazione riguardante le cosiddette "valute fittizie", ossia la postergazione delle valute con riferimento alle singole operazioni in conto corrente, rilevato da un lato come la difesa sul punto articolata sia rimasta relegata ad affermazioni assolutamente generiche, non implicando mai l'individuazione degli importi a tal fine contestati; dall'altro lato, e soprattutto, tenuto conto di come la decorrenza delle valute risulti espressamente pattuita dalle parti in contratto e, pertanto, trattandosi di materia certamente rimessa alla libera disponibilità delle parti, le annotazioni in conto effettuate in conformità agli accordi negoziali non possono essere qualificate come illegittime.

Per le ragioni tutte esposte, pertanto, le domande attoree vanno respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.140,00, oltre c.p.a., di cui euro 540,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta le domande proposte da [redacted] s.r.l. nei confronti di [redacted] s.p.a.;
- condanna l'attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro

pagina 7 di 8

4.140,00, oltre c.p.a., di cui euro 540,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 7 ottobre 2014

Il giudice

Francesco Ferrari

**Il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.*



pagina 8 di 8